



AZIENDA U.S.L. N. 8 CAGLIARI
CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

L'anno duemilatredici il giorno 29 del mese di luglio, nella sede amministrativa e legale dell'Azienda ASL di Cagliari in Via Pier della Francesca n. 1 Selargius, con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, redatto in duplice copia, stipulato

tra

l'Azienda ASL di Cagliari, rappresentata dal Direttore generale, dott. Emilio Simeone, nato a Iglesias il 29.08.1945, di seguito denominata più semplicemente *Azienda*,

e

la dott.ssa Samantha Pinna, nata a Carbonia (CI) il 05/02/1984 di seguito denominata più semplicemente *Collaboratore*

PRESO ATTO

che con **deliberazione n. 1315 del 22.07.2013** il Direttore generale ha autorizzato la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la dott.ssa Samantha Pinna, al fine di garantire lo svolgimento di prestazioni professionali altamente qualificate, da svolgersi presso la S.C. Centro trapianti midollo osseo – Centro Regionale di Riferimento per i trapianti di organi, tessuti e cellule del P.O. Binaghi nell'ambito delle attività correlate con il Progetto *"Accoglienza di pazienti provenienti dall'estero, informatizzazione dei dati dei pazienti afferenti al Centro Trapianti Midollo Osseo e/o inseriti nei protocolli clinici sperimentali, traduzioni e interpretariato per la gestione dei rapporti con l'estero nell'ambito del Registro Donatori Volontari di Midollo Osseo"*;

- che il *Collaboratore* si è reso disponibile a prestare stabilmente la propria attività e in particolare a svolgere in favore dell'*Azienda* le prestazioni professionali qui di seguito specificate;
- che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente ad oggetto una prestazione d'opera sottoposta alle norme di cui al Titolo III, del Libro V, del Codice Civile, **a far data dal 01.08.2013 e con scadenza il 31.07.2014**.
- che le prestazioni professionali, qui di seguito specificate, sono di natura temporanea ed altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il Progetto sopra menzionato e per ritardi non imputabili al *Collaboratore*, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

L'Azienda conferisce al Collaboratore, che accetta, l'incarico avente ad oggetto la seguente attività:

- Coordinamento e accoglienza dei pazienti e dei loro familiari provenienti dall'estero;
- Rapporti con le ambasciate all'estero e con le autorità italiane finalizzati alle procedure necessarie per l'ottenimento del visto e del permesso di soggiorno per cure mediche in Italia;
- Attività di mediazione linguistica tra il personale sanitario ed i pazienti;
- Traduzioni di documenti inerenti le procedure pre-post trapianto;
- Adempimenti amministrativi e contabili;
- Attività di data management nell'ambito dei protocolli clinici sperimentali;
- Compilazione e registrazione di documenti, in conformità alle normative impartite dall'EBMT, come per esempio i moduli di consenso informato oppure i documenti per il trasporto di sangue midollare in Italia e all'estero;
- Mantenimento contatti con il Registro Regionale Donatori di Midollo Osseo.

L'incarico sarà teso al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Gestione dei rapporti con il Gruppo Europeo Trapianti di Midollo Osseo (EBMT);
- Garantire assistenza adeguata ai pazienti provenienti da paesi europei ed extra europei;
- Sostegno al paziente e alla famiglia durante il percorso di cura;
- Gestione dei rapporti con le autorità italiane ed estere per l'ottenimento di autorizzazioni per le cure mediche in Italia;
- Informatizzazione dei dati dei pazienti afferenti al Centro Trapianti Midollo Osseo nell'ambito dei protocolli clinici sperimentali;



La collaborazione è stipulata **a far data dal 01.08.2013 e con scadenza il 31.07.2014.**

Le prestazioni dovute dal *Collaboratore* sono rese nel rispetto dei tempi e delle modalità all'uopo specificate dalla *Azienda*.

Il *Collaboratore*, pur stabilendo autonomamente le modalità di espletamento delle singole attività dovute, è tenuto ad intrattenere rapporti con l'*Azienda*, ovvero con i referenti da questa indicati, garantendo orari di lavoro funzionali alla realizzazione delle attività da eseguire, qualora queste comportino la collaborazione dei dipendenti.



All'uopo il *Collaboratore* è tenuto a rapportarsi con il Responsabile dell'Ufficio/Servizio di riferimento, in modo da garantire la realizzazione di tutti gli obiettivi, tenendo conto anche delle specifiche esigenze dei pazienti e dei loro familiari

Natura dell'incarico

L'incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2222 e seguenti del C.C.

Il *Collaboratore*, compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni dallo stesso rese, è libero di prestare la propria attività lavorativa in favore di terzi, purché questa non si ponga in concorrenza con l'attività posta in essere dalla *Azienda*. Nel caso in esame il *Collaboratore* esegue dette attività nel pieno rispetto del dovere di riservatezza.

Durata dell'incarico

Il presente incarico è conferito **a far data dal 01.08.2013 e con scadenza il 31.07.2014.**

Nel corso del periodo di vigenza del rapporto, il *Collaboratore* ha facoltà di chiedere la sospensione temporanea delle prestazioni dovute, per un periodo non retribuito non superiore a 30 gg., anche consecutivi, previa comunicazione all'*Azienda* e compatibilmente alle esigenze di questa.

Il *Collaboratore* ha altresì facoltà di interrompere la collaborazione per un periodo di 30 gg. in presenza di gravi e giustificati motivi (a titolo esemplificativo: malattia, infortunio, gravi necessità familiari) e per tutto il periodo di astensione obbligatoria in caso di maternità, previa comunicazione all'*Azienda*.

Il *Collaboratore*, al fine di consentire all'*Azienda* l'adozione di soluzioni alternative, è tenuto a comunicare tempestivamente gli impedimenti che si frappongono all'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto.

Sede di lavoro

La sede dell'attività lavorativa è individuata presso la S.C. Centro trapianti midollo osseo – Centro Regionale di Riferimento per i trapianti di organi, tessuti e cellule del P.O. Binaghi;



Organizzazione

L'*Azienda* mette a disposizione del *Collaboratore* i luoghi di lavoro, gli strumenti e l'organizzazione necessari per l'espletamento dell'incarico.

Il *Collaboratore*, di contro, è tenuto a coordinare la propria attività lavorativa con gli Uffici e/o Servizi aziendali preposti.



Compenso

L'*Azienda* si impegna a corrispondere al *Collaboratore* il compenso annuo lordo pari a € 32.500,00 complessivi lordi.

Il sopra menzionato compenso è giustificato in relazione all'impegno lavorativo da prestarsi da parte del singolo professionista ed è da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali ed inclusi gli oneri aziendali, con la precisazione che il compenso per le prestazioni rese dal *Collaboratore* è escluso

Contratto di collaborazione dott.ssa Samantha Pinna

dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art. 5, c. 2 D.P.R. 633/72;

Il *Collaboratore* presenterà periodiche relazioni circa lo svolgimento dell'incarico, sottoscritte dal dirigente responsabile;

Il compenso spettante è corrisposto, a mezzo accreditato sul conto corrente bancario previa verifica dell'attestazione a firma del dirigente responsabile, del regolare svolgimento dell'incarico nel periodo di riferimento.

Il presente compenso è comprensivo di ogni onere e spesa e nessun ulteriore rimborso sarà dovuto.

Recesso

Nel caso in cui il committente si avvalga della facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in modo unilaterale, così come previsto dall' art. 2227 c.c., dovrà comunicarlo con un preavviso di almeno trenta giorni tramite lettera raccomandata A/R tenendo indenne il *Collaboratore* delle spese e del lavoro eseguito.

In caso di recesso del committente senza preavviso, il *Collaboratore* ha diritto alla corresponsione di una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.

Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del committente per giusta causa.

Il *Collaboratore* può recedere dal contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un preavviso di trenta giorni.

In caso di recesso del *Collaboratore* senza preavviso, il committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso. Sono fatti salvi gli effetti del recesso del *Collaboratore* per giusta causa.

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito della collaborazione, la Dott.ssa Samantha Pinna, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal "**Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici**", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è tenuta all'osservanza degli obblighi di condotta in parola, per quanto compatibili, pena la risoluzione o la decadenza del rapporto stesso ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 (GU n.129 del 4-6-2013).

Il "**Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici**", allegato al presente contratto, è consultabile sul sito:

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04_16:62!vig

La sottoscrizione del presente contratto vale anche quale ricevuta e sottoscrizione del sopracitato "**Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici**" da parte della Dott.ssa Samantha Pinna, la quale dichiara di averne preso piena e diretta conoscenza.



Contratto di collaborazione dott.ssa Samantha Pinna

Spese di convenzione

Le spese di bollo relative alla presente convenzione sono a carico del *Collaboratore*. Il presente contratto, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 131/86, è soggetto a registrazione in caso di uso.

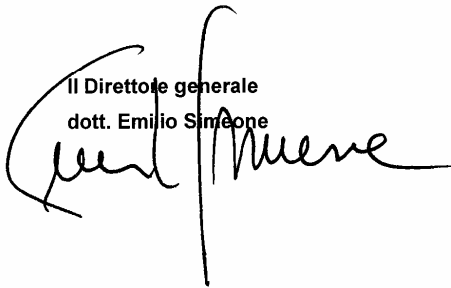
Controversie

Per tutte le controversie insorgenti in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, è competente il Foro di Cagliari.

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si applicano al presente contratto le norme dettate in materia dal codice civile nonché dalle disposizioni fiscali vigenti.

L.C.S.

Il Direttore generale
dott. Emilio Simeone


Il Collaboratore
dott.ssa Samantha Pinna
